COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Adottato con deliberazione di C.C. n. 81 del 10/10/1991

IL SEGRETARIO GENERALE
Calderone dottor Francesco

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina i contratti del Comune dai quali derivi un'entrata o una spesa.

Art. 2

1. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni, appalti e concessioni di opere e/o servizi nonché tutti gli altri contratti dovranno, di regola, essere aggiudicati con il sistema dei pubblici incanti o degli altri procedimenti concorsuali previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato e dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

2. E' possibile ricorrere al sistema della contrattazione della trattativa privata o della procedura negoziata, secondo la disciplina delle leggi dello Stato o della Regione, delle norme comunitarie e nei casi previsti dallo Statuto Comunale.

3. La trattativa privata è considerata sistema eccezionale di contrattazione per tutti i contratti di valore superiore a 100 milioni di Lire, salvo diversa apposita disciplina dettata da leggi regionali, statali o comunitarie. Il ricorso alla trattativa privata per contratti di importo superiore a 100 milioni di Lire è ammesso previa deliberazione della Giunta Municipale, congruamente motivata.

Art. 3

Per tutti i contratti relativi alle opere pubbliche si applica il capitolato generale d'appalto approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 4

1. I contratti relativi all'affidamento in appalto o in concessione dei servizi pubblici debbono contenere le norme stabilite nell'art. 265 del Testo Unico per la Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

2. Per l'affidamento dei servizi di riscossione, il contratto dovrà contenere le clausole seguenti:

1) dovrà illustrarsi nel modo più completo possibile l'oggetto del contratto;

2) dovrà essere determinato il tempo della prestazione e precisato se, per i contratti di durata, sarà richiesto preavviso prima della scadenza;

3) il rinnovo tacito dei contratti sarà di regola escluso, salva apposita stipulazione di una clausola di continuazione del rapporto originario;

4) dovrà essere indicato il canone contrattuale o, comunque, il corrispettivo della prestazione e precisarsi, in caso di aggio, se si vuole un minimo garantito;

5) dovrà essere regolamentato il pagamentodel canone e prevista l'applicazione della mora in caso di ritardo;

6) si farà espressa menzione dell'avvenuta costituzione della cauzione a garanzia degli impegni assunti con il contratto e si stabilirà l'obbligo del reintegro in casi particolari, nonché del vincolo fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali;

7) la disciplina del servizio, unitamente al programma di esercizio, ed ai compiti dell'impresa, dovranno essere descritti accuratamente nel contratto;
8) bisognerà stabilire se le spese d'esercizio e quali di queste, nonché di locali, attrezzi stampati, imposte, luce, telefono, riscaldamento ecc., sono a carico del contraente privato;
9) verranno determinati orari e tariffe, riservando alla competenza del Consiglio Comunale la fissazione e ogni eventuale variazione che potrà convenirsi di concordare con il privato;
10) si dovrà stabilire che l'Amministrazione potrà in qualunque tempo effettuare ispezioni e controlli;
11) rigorosamente determinati saranno i modi e i tempi dei rendiconti. L'affidatario del servizio dovrà obbligarsi a fornire tutte le statistiche, rendiconti e tutti i dati che l'Amministrazione richiederà;
12) dovranno definirsi gli obblighi dell'affidatario del servizio in ordine all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali assistenziali, previdenziali, infortunistiche, fatta salva la normativa di cui all'art. 36 della legge 20.5.1970, n. 300 e all'art. 18, comma 7, della legge 19.3.1990, n. 55. Dovranno pure prevedersi le modalità per il trattamento economico del personale di nomina comunale che passa alle dipendenze dell'imprenditore privato;
13) dovranno stabilirsi le modalità per i rimborsi di indebite riscossioni;
14) dovrà essere disciplinata la decisione delle controversie fra utenti e affidatario del servizio e fra quest'ultimo e l'Amministrazione;
15) in materia di infortuni e danni dovranno regolamentarsi responsabilità e risarcimenti;
16) si dovranno stabilire le penalità per le infrazioni e le modalità di applicazione,
17) è vietato il subappalto.

Art. 5

1. La stipulazione dei contratti avviene secondo le modalità e procedure previste all'art. 56 della L. 142 dell'8.6.1990.

2. Spetta al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'affidamento in concessione di attività o servizi mediante convenzione, ai sensi della lett. f) dell'art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142.

3. L'Amministrazione può affidare in concessione proprie attività organizzative, di supporto e controllo in materia di opere pubbliche. Il concessionario non potrà, però, divenire affidatario dell'opera né concorrere per l'esecuzione dei lavori.

Art. 6

1. I contratti relativi alla compravendita di beni immobili saranno stipulati per atto pubblico. Il rogito sarà effettuato, ove possibile, dal Segretario Comunale.

2. Gli acquisti e le somministrazioni di valore fino a 200 milioni, potranno essere effettuati per trattativa privata e stipulati per scrittura privata.

3. La vendita dei beni mobili dovrà essere fatta sempre per pubblico incanto, se il valore supera Lire 100 milioni.

4. I contratti relativi agli affitti possono essere sempre stipulati per scrittura privata, indipendentemente dal loro valore. La Giunta Municipale può decidere di scegliere il

sistema del pubblico incanto o della licitazione privata per gli affitti di particolare importanza o valore.

Art. 7

1. Il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 7 dell'art. 51 della legge n. 142 del 1990, per collaborazioni esterne di alta specializzazione.

2. Il collaboratore esterno dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti con l'Amministrazione o con enti che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti che siano in contrasto con l'incarico ricevuto.

3. I contratti relativi alle prestazioni d'opera dovranno contenere i seguenti elementi:

1) individuazione precisa dell'oggetto della prestazione, costituita dal risultato dell'attività organizzata dal prestatore d'opera;

2) definizione del termine entro il quale il prestatore deve compiere l'opera concordata;

3) previsione di sanzioni e penali nell'ipotesi di ritardo;

4) previsione di un corrispettivo complessivo ed eventuali liquidazioni di acconti riferite esclusivamente a determinate fasi dell'opera;

5) individuazione della misura della riduzione dell'onorario, nel caso di convenzione relativa a prestazioni professionali di ingegneri e/o architetti e geometri, ai sensi dell'art. 6 della legge 1 luglio 1977, n. 404 e dell'art. 12 bis della legge 26.4.1989 n. 155;

6) impegno della spesa totale a carico di un apposito capitolo del bilancio di competenza;

7) sussistenza in capo al prestatore d'opera di una sfera di autonomia di azione e esplicita e di organizzazione nell'ambito dell'incarico affidato con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;

8) definizione precisa degli obblighi del committente e del prestatore d'opera, nonché i casi di risoluzione contrattuale;

9) definizione delle modalità di recesso del committente dal contratto con riferimento anche al rimborso delle spese eventualmente sostenute ed alla corresponsione del compenso per l'opera svolta nei confronti del prestatore d'opera;

10) definizione delle modalità per le controversie, con preferenza per l'arbitrato;

11) definizione del regime fiscale e contributivo ai fini delle assicurazioni sociali, le quali sempre ed in ogni caso faranno carico al prestatore con esclusione di ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti del committente;

Art. 8

1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo, che per la loro natura non sono suscettibili di assoggettamento ai procedimenti di gara e debbono per legge essere trascritti, seguiranno le prescrizioni generali o speciali, a seconda dei casi, della deliberazione del Consiglio Comunale in linea generale di massima in ordine all'indirizzo e al programma di piano territoriale ed urbanistico e dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta Municipale.

2. Le convenzioni urbanistiche relative ai piani di lottizzazione con le quali si determinano le caratteristiche edilizie degli insediamenti consentiti e si definiscono gli oneri e gli impegni relativi alle opere di urbanizzazione, quelle relative alla concessione del

diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gli atti unilaterali d'obbligo e altri simili atti soggetti a trascrizione, saranno rogati per mano di Notaio.

Art. 9

Le procedure di aggiudicazione dei contratti saranno attuate da parte e sotto la responsabilità del funzionario dirigente ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale.

Art. 10

Entro l'ambito delle direttive della deliberazione a contrattare adottata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i funzionari dirigenti dei singoli uffici e/o servizi provvederanno, sotto la loro responsabilità, ai seguenti atti esecutivi del procedimento concorsuale e di affidamento dell'opera o del servizio:

- avvisi d'asta, avvisi e bandi di gara: predisposizione degli avvisi mediante dettagliata articolazione delle clausole regolatrici della partecipazione alla gara, compresi gli elementi variabili attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera, indicati nell'art. 24, lett. b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'assegnazione dell'ordine decrescente di importanza da attribuirvisi, i paramenti per l'individuazione e la valutazione dei sopra menzionati elementi variabili. Indicazione dei documenti occorrenti per la prequalificazione delle imprese e/o delle dichiarazioni imposte alle imprese aspiranti ad essere invitate relative a circostante successivamente verificabili. Prescrizioni dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla fase di prequalificazione o alla gara. Predisposizione del testo dell'estratto dell'avviso e del bando di gara da pubblicare sui quotidiani e scelta dei giornali sui quali tale pubblicazione dovrà essere effettuata;
- lettere di invito: predisposizione del testo della lettera d'invito, sulla base dell'avviso o del bando di gara;
- scheda segreta: formazione della scheda segreta dell'Amministrazione nei meccanismi concorsuali che per legge la prevedono;
- cauzione: determinazione della misura della cauzione. Accertamento dell'idoneità e accettazione della cauzione. Determinazione dello sconto sul prezzo di aggiudicazione, in relazione al livello dei tassi bancari per l'esonero dal versamento della cauzione medesima. Nulla osta ai fini dello svincolo delle cauzioni suddette;
- rapporti con i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori;
- rapporti con gli enti di assistenza, previdenza e contro gli infortuni sul lavoro, nonché con la Cassa Edile;
- attestazioni per l'anticipazione del corrispettivo all'appaltatore e sulle altre notizie riguardanti l'appalto o la concessione e il mutuo;
- pubblicazione del notiziario degli appalti e scelta dei quotidiani. Denuncia all'Ufficio del Registro sull'ultimazione dei lavori.

Art. 11

1. Spetta alla Giunta Municipale la determinazione circa il numero delle imprese, non inferiori a 5, da invitare alla gara e i criteri da adottarsi per la scelta delle imprese stesse.

2. La formazione dell'elenco delle imprese da invitare alla licitazione, alla gara per appalto-concorso, nella procedura ristretta e in quella negoziata, ove previsto, è riservata alla competenza della Giunta Municipale.

3. L'esclusione delle imprese che avessero chiesto di partecipare alla gara per licitazione privata per l'appalto di opere pubbliche ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è riservata alla Giunta Municipale. Appartiene altresì alla Giunta l'esclusione dall'invito ai sensi dell'art. 13 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e dell'art. 23 della Direttiva Comunitaria n. 440 del 18 luglio 1989.

4. L'esclusione dalla gara, per irregolarità o incompletezza della documentazione o dell'offerta e per qualsiasi altro motivo attinente all'offerta del candidato invitato, spetta, con decisione motivata, al funzionario che la presiede.

Art. 12

1. I contratti del Comune saranno di regola stipulati dal funzionario amministrativo responsabile dell'ufficio o del servizio designato dalla Giunta Municipale e saranno rogati nella forma pubblica amministrativa dal segretario comunale, salvo quelli per i quali la legge espressamente prevede il rogito notarile.

2. Oltre al Segretario o al reggente o supplente incaricato formalmente dal Prefetto o dal Ministro dell'Interno, secondo le rispettive competenze, nessun altro funzionario del Comune ha competenza, in loro sostituzione, a rogare i contratti dell'Ente.

3. Quando il Sindaco o il contraente privato ne faccia richiesta, i contratti possono essere rogati dal Notaio.

4. La forma della struttura privata è ammessa nei limiti previsti dalla legge sulla contabilità dello Stato, approvata con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, solo per i contratti seguiti per trattativa privata o per procedura negoziata.

Art. 13

Compete alla Giunta Municipale il potere correttivo delle operazioni di gara e l'aggiudicazione definitiva dei contratti.

Art. 14

1. In tutti i contratti dovrà stabilirsi che il contraente privato dovrà eleggere domicilio nel Comune.

2. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E' fatta salva la notificazione per Ufficiale giudiziario.

Art. 15

1. Gli atti di gestione nella conduzione della pratica amministrativa relativa alla prestazione dedotta nel contratto spettano al funzionario dirigente preposto al servizio o all'ufficio, sotto la responsabilità del medesimo.

2. All’organo di governo del Comune, Consiglio comunale, Giunta municipale, Sindaco, secondo le rispettive competenze, spettano i poteri di indirizzo e di controllo. Gli organi elettivi hanno il potere correttivo dell’attività dei funzionari dirigenti e possono modificarne o annullarne gli atti con provvedimento motivato.

3. Sono fatti salvi gli atti portati ad esecuzione i quali hanno già dispiegato i loro effett. Degli atti illegittimi risponderà sempre chi li ha addotti.

4. Qualunque modifica o annullamento disposti dagli organi di governo del Comune per i motivi di opportunità, secondo un discrezionale apprezzamento del pubblico interesse, sarà eseguito dal funzionario responsabile dell’ufficio o del servizio dietro ordine scritto firmato dal Sindaco.

Art. 16

1. La disciplina della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è quella stabilita dalle norme di contabilità dello Stato.

2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.

3 L’esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l’affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell’appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.

4. Ogniqualvolta possibile dovrà essere richiesta al privato contraente la stipula di una garanzia fidejussoria per il puntuale adempimento della prestazione. La garanzia dovrà concernere il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all’inadempimento o all’inesatto adempimento, che derivassero al Comune.

Art. 17

1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali dovranno anch’essi essere preceduti dalla deliberazione di cui all’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nei limiti delle prescrizioni compatibili.

2. Sarà consentito all’appaltatore indicare nello schema di atto di sottomissione, destinato ad essere tramutato in contratto aggiuntivo, le opere comprese nella perizia suppletiva e/o di variante che intendesse subappaltare.

Art. 18

1. E’ fatto divieto di subcontratto, ai sensi dell’art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), e dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Non sono considerati subappalti le forniture di materie prime, lavorate e semilavorate occorrenti all’appaltatore per l’esecuzione dell’opera, che non rientrino nel suo ciclo produttivo, le forniture in opera e le installazioni di manufatti vari (lett. f, cat. V, della tabella approvata con D.M. 25 febbraio 1982, n. 770), i marmi e gli altri materiali lapidei (lett. f, n. 2, cat. V), i vetri e le applicazioni vetraie in genere (lett. f, n. 3, cat. V), le installazioni di cartelli segnaletici e di sicurezza stradale (cat. VII), gli impianti per la sicurezza del traffico ferroviario (lett. c, cat. IX).

Art. 19

1. Il contratto d’appalto o la concessione di opere e servizi pubblici e quello di pubbliche forniture non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Non sarà considerata cessione di contratto la trasformazione della fisionomia giuridica dell’impresa quando con la modifica non cambiano le persone fisiche dell’impresa trasformata.

Art. 20

1. L’inadempimento contrattuale del privato contraente verrà esaminato dalla Giunta municipale in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione.

2. Nei contratti di durata gli inadempimenti di gravità minore, tali da non comportare l’azione di risoluzione contrattuale, verranno valutati dalla Giunta municipale, la quale adotterà i provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.

3. Nei contratti verrà stabilito che l’applicazione delle penalità, nei casi previsti nella pattuizione tra le parti, è affidata al funzionario preposto all’ufficio o al servizio, salvo sempre il potere correttivo della Giunta municipale.

Art. 21

Nei contratti d’appalto sarà stipulata la clausola che quando l’ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo di appalto, l’Amministrazione avrà il diritto di recedere dal contratto.